

CCLXIII SEDUTA

(POMERIDIANA)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

Presidenza del Presidente RAGGIO

I N D I C E

Disegno di legge: "Ordinamento degli Uffici e Stato giuridico del personale regionale". (169) (Continuazione della discussione):	
CORONA, Assessore agli affari generali, personale e riforma della Regione	1
PUDDU PIERO	2
USAI	3
PRESIDENTE	3
GIANOGGIO	4
SODDU, Presidente della Giunta	21
MARINI	21
Sull'ordine del giorno:	
PUDDU PIERO	22
PRESIDENTE	22

La seduta è aperta alle ore 17 e 35.

MULEDDA, Segretario ff., dà lettura del processo verbale della seduta del 9 marzo 1978, che è approvato.

Continuazione della discussione del disegno di legge:

"Ordinamento degli Uffici e Stato giuridico del personale regionale". (169)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: "Ordinamento degli Uffici e Stato giuridico del personale regionale"; relatori di maggioranza gli onorevoli Gianoglio e Marini, relatore di minoranza l'onorevole Offeddu.

Ricordo ai colleghi che la discussione dell'articolo 26 e dell'emendamento numero 22 era stata sospesa.

Per esprimere il parere della Giunta ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, la Giunta non può accettare questo emendamento perché esso contraddice a tutta la filosofia a cui si ispira il progetto di legge. In tutti gli interventi è stata toccata la questione relativa all'esigenza di sostituire la concezione gerarchica che improntava l'ordinamento del personale della Regione, e ora si intende ripristinare, in pratica, con questo emendamento,

la stessa situazione preesistente. Inoltre, poiché si era stabilito il principio che il coordinatore dei servizi doveva essere una figura simile al "primus inter pares", qualora noi inquadrassimo nella stessa fascia un dipendente che non abbia compiti di coordinamento di servizio, all'interno di un Assessorato, o all'interno della Presidenza, ciò significherebbe che quel dipendente non è più un "primus inter pares"; si ristabilirebbe la situazione che si intende modificare, cioè: esiste un direttore al di sopra di tutti gli altri coordinatori.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 22. Chi lo approva alzi la mano. (*Viene richiesta la controprova*). Chi non lo approva alzi la mano.

(*Non è approvato*).

Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva alzi la mano.

(*E' approvato*).

All'articolo 33 *bis*, il cui esame era stato sospeso su richiesta della Giunta è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

MULEDDA, Segretario ff.:

Emendamento sostitutivo totale Corona - Erdas - Rais:

"Art. 33 *bis* — Al fine di consentire una completa ed organica utilizzazione del personale e per soddisfare ad esigenze funzionali ed organizzative dell'apparato pubblico regionale, dalla data di entrata in vigore della presente legge, si potrà provvedere:

— al distacco od al comando del personale dell'Amministrazione regionale presso gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane, gli Istituti regionali, gli Enti strumentali della Regione e gli Enti comunque sottoposti al suo controllo;

— al distacco del personale degli Istituti regionali e degli Enti strumentali della Regione

presso l'Amministrazione regionale, gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane.

L'Amministrazione regionale può inoltre disporre il distacco e il comando di proprio personale presso gli Enti locali territoriali contestualmente all'attuazione del decentramento di funzioni regionali ai medesimi Enti.

Con apposita legge regionale sarà disciplinato il comando del personale degli Enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione presso l'Amministrazione regionale, gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane.

I distacchi ed i comandi di cui al presente articolo saranno disposti, d'intesa tra le Amministrazioni interessate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore al Personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale". (29)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore al personale per illustrare il suo emendamento.

CORONA (P.R.I.), Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione. Signor Presidente, l'articolo 33 *bis*, nella formulazione del disegno di legge numero 169, non aveva la sua copertura finanziaria. Con l'emendamento sostitutivo che la Giunta ha inteso presentare, noi vogliamo stabilire i principi in base ai quali il personale della Regione può essere comandato o distaccato, per venire incontro a tutte le necessità dei comprensori, delle comunità montane e degli enti intermedi, senza però entrare nella quantificazione del personale stesso e neanche nella specificazione qualitativa, rimandando il tutto ad una successiva legge. Non viene stabilito, cioè, né il tipo né la quantità del personale che può essere distaccato o comandato.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, onorevole Assessore, questo emendamento sostitutivo intende aggirare l'ostacolo dell'articolo 81 della Costituzione, in ordine alla possibilità

VII LEGISLATURA

CCLXIII SEDUTA

13 APRILE 1978

di trovare capienza finanziaria per la parte del disegno di legge che riguarda i comandi.

In buona sostanza mi sembra di aver capito che si tratta di un articolo che consentirà all'Amministrazione, una volta emanata una apposita legge, di disciplinare i comandi del personale.

Però, a mio parere nell'ultimo comma vi è una contraddizione: si precisa già nel testo dell'emendamento una norma che dovrebbe comparire nel testo della legge che dovrà essere emanata, e non in questo emendamento. E precisamente: "i distacchi e i comandi di cui al precedente articolo saranno disposti d'intesa tra le amministrazioni regionali interessate, previa deliberazione ... ecc.". Se noi prevediamo una legge, è evidente che sarà la legge successiva a regolare questo tipo di inquadramento.

Signor Assessore, io vorrei da lei un chiarimento, perché, diversamente, io sarò costretto a votare contro l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Di questo si è già accennato quando si è parlato a proposito del problema relativo alla stampa e si era già cominciato a esaminare se fosse pleonastico o meno prefigurare già in questa legge una disciplina di alcuni aspetti della materia.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Ma, essendo già nel quadro del disegno di legge, questa parte per me è superflua. Ritengo che sia tutto un discorso da fare. Questa Assemblea non può ipotecare la volontà dell'Assemblea così come si preciserà allorquando essa esaminerà un disegno di legge che regolamenti i comandi e i distacchi del personale. Noi andiamo già a definire in legge una volontà che dovrà essere costruita successivamente.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Onore-

vole Puddu, l'Assemblea sovrana, in questo momento, è questa, non quella che ipotizzeremo fra dieci anni o fra cinque anni.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Usai. Ne ha facoltà.

USAI (P.C.I.). L'articolo in esame contiene una norma che fissa un principio, laddove stabilisce che, nel quadro della legge, è consentito il distacco e il comando per assolvere a compiti che abbiamo demandato ai comprensori. Detta norma trova, d'altro canto, un riscontro nella normativa contenuta nella legge sulla programmazione, laddove si prevede per i comprensori e altri organismi la possibilità di attingere dal personale della Regione. E' un principio di carattere generale. Nel penultimo comma si fa riferimento ad una legge apposita con cui il Consiglio regionale provvederà a definire questo quadro. Ora, alla luce di questa previsione l'ultimo comma dell'emendamento è superfluo, perché detta una disposizione operativa che dovrà essere contenuta in quella legge che si intende varare. Pertanto ritengo che questa parte possa anche essere cassata, senza che ciò contrasti col principio generale che l'articolo vuole fissare.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Potrà parlare successivamente, per dichiarazione di voto.

La Presidenza avverte l'esigenza di conoscere se i colleghi che hanno parlato su questo emendamento, intendono presentare un emendamento all'emendamento. Infatti questo è il solo modo attraverso il quale il Consiglio può pronunciarsi. Se non intendono presentare un emendamento all'emendamento, io non posso che mettere in votazione l'emendamento sostitutivo totale.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo ritengo che il problema in esame sia molto importante — nel contesto della legge — e che non possa essere risolto se non ci viene concesso il tempo sufficiente. Non

vorrei che la Giunta si convincesse della bontà delle tesi solo perché un consigliere di un gruppo politico che fa parte della maggioranza sostiene certe cose, e un consigliere che fa parte dell'arco dell'intesa sostiene le stesse cose.

PRESIDENTE. Onorevole Puddu, io ho chiesto se si intende preannunciare la presentazione di un emendamento all'emendamento, proprio perché, in tal caso, concederò il tempo necessario per presentarlo. Se voi manifestate questa intenzione si può sospendere l'esame di questo articolo, ma se non la manifestate, non posso farlo.

Ha domandato di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali per replica. Ne ha facoltà.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. Signor Presidente, io non voglio raccogliere le punture di spillo dell'onorevole Puddu; mi interessa che l'esame del disegno di legge vada avanti. Però non posso esimermi dal dire che l'onorevole Puddu non mi ha ascoltato. Io ho detto che questa Assemblea è sovrana. Se l'Assemblea ritiene che vada bene tutto, escluso l'ultimo comma la Giunta non ritiene che ciò sia tanto grave.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Consentite anche ad un consigliere che sostiene la Giunta e l'"intesa" di parlare a favore di questo articolo.

Credo che sia giusta la preoccupazione del Presidente circa la necessità di formalizzare le proposte. Io prendo la parola per annunziare la presentazione di un emendamento che accolga sostanzialmente la tesi del collega Puddu, che mi pare giusta; tesi che è concorde con quanto ha annunziato testé il collega Usai. Sostanzialmente la motivazione è questa: poiché noi operiamo un rinvio ad una legge regionale, che sarà emanata successivamente non è opportuno ipotizzare in un dettaglio, così come fa l'ultimo comma, quello

che sarà la regolamentazione della prossima legge. Pertanto, considerato che non sono delle direttive di massima quelle previste nell'ultimo comma, possiamo benissimo sopprimerlo; laddove il penultimo è più opportuno lasciarlo inalterato, caro Puddu, poiché costituisce un impegno per l'Amministrazione e per la Giunta. Con ciò siamo pienamente d'accordo tutti quanti, Giunta e intesa.

PRESIDENTE. Suspendo quindi l'esame di questo articolo e dell'emendamento relativo.

Si dia lettura dell'articolo 43.

SPINA, *Segretario*:

CAPO III

ASSUNZIONE AGLI IMPIEGHI E DISCIPLINA DEI CONCORSI

Art. 43

(Corsi di preparazione, aggiornamento e formazione)

L'Amministrazione regionale garantisce la qualificazione, l'aggiornamento, la specializzazione e la formazione professionale del personale dipendente, mediante l'istituzione di appositi corsi.

A tali fini l'Amministrazione è autorizzata a stipulare convenzioni, anche di durata pluriennale, con le Università od altri Istituti specializzati.

Il calendario e l'orario di effettuazione dei corsi dovranno essere compatibili, per quanto possibile, con l'orario di lavoro; la frequenza al di fuori dell'orario di lavoro è retribuita con i compensi per lavoro straordinario, fuori dalle limitazioni di cui all'articolo 55.

L'Amministrazione è altresì autorizzata a sostenere, con parere vincolante del Comitato per l'organizzazione ed il personale, le spese occorrenti per la partecipazione del personale dipendente a corsi di aggiornamento e perfezionamento, anche all'Estero, istituiti da Organismi

VII LEGISLATURA

CCLXIII SEDUTA

13 APRILE 1978

italiani e stranieri, riguardanti specifici settori di interesse regionale.

L'Amministrazione regionale può rendere obbligatoria la partecipazione del personale ai corsi.

Il dipendente che dovrà partecipare ai corsi di cui sopra fuori della ordinaria sede di servizio, nel caso di provata necessità per impedimento fisico permanente può avvalersi di un accompagnatore per il quale gli verrà corrisposto, a titolo di rimborso spese, un assegno di importo pari al trattamento economico di missione da esso percepito.

L'Amministrazione regionale favorisce la partecipazione ai corsi di cui al primo comma, del personale degli Enti locali anche non territoriali e degli Enti pararegionali, assumendo a proprio carico le spese di viaggio e le indennità di missione.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 44.

SPINA, *Segretario*:

Art. 44

(Assunzione agli impiegati)

Fatte salve le norme relative alle assunzioni obbligatorie di appartenenti a particolari categorie, le assunzioni agli impieghi regionali hanno luogo mediante pubblico concorso per esami per singole qualifiche o gruppi di qualifiche equivalenti comprese nella stessa fascia funzionale.

L'indizione dei concorsi è obbligatoria quando le vacanze superano il 10 per cento della dotazione organica della fascia funzionale ed è disposta entro tre mesi dal verificarsi di tale condizione.

La graduatoria del concorso è utilizzata per il conferimento dei posti che si renderanno vacanti, entro un anno dalla data della sua appro-

vazione, per i motivi diversi dall'ampliamento della dotazione organica.

I titoli di studio, e le qualificazioni professionali, e specializzazioni professionali prescritte relative all'accesso alle fasce funzionali e le singole qualifiche sono indicati nella allegata tabella A) e relative note.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 45.

SPINA, *Segretario*:

Art. 45

(Riserva di posti)

Il 30 per cento dei posti a concorso, con arrotondamento all'unità superiore, è riservato agli impiegati dell'Amministrazione regionale che:

- siano provvisti del titolo di studio prescritto e abbiano quattro anni di anzianità di effettivo servizio nella fascia funzionale immediatamente inferiore;

- siano provvisti del titolo di studio richiesto per la fascia funzionale immediatamente inferiore e abbiano 10 anni di anzianità di effettivo servizio in detta fascia.

Relativamente ai concorsi per l'accesso alla quarta, terza e seconda fascia funzionale, la riserva di posti opera a favore degli appartenenti alla fascia funzionale immediatamente inferiore purché abbiano almeno 8 anni di anzianità di effettivo servizio.

Dal beneficio previsto dal presente articolo è escluso il dipendente a cui nell'ultimo biennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alla lettera a) dell'articolo 68 ovvero a cui nell'ultimo quinquennio sia stato comminato il provvedimento disciplinare di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.

La riserva non opera qualora venga messo

VII LEGISLATURA

CCLXIII SEDUTA

13 APRILE 1978

a concorso un solo posto.

I posti non utilizzati con la riserva sono assegnati agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 47.

SPINA, Segretario:

Art. 47

(Disciplina dei concorsi)

All'organizzazione dei concorsi per l'accesso agli impieghi regionali si provvede con apposite anticipazioni del cassiere regionale assoggettate a rendiconto conclusivo da parte del Coordinatore del Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Le procedure per il bando e l'espletamento dei concorsi, la costituzione e la composizione delle relative Commissioni giudicatrici, il numero delle prove scritte nonché — in relazione alle singole qualifiche — le materie che formano oggetto degli esami scritti ed orali e le prove pratiche, sono stabilite da un apposito regolamento di esecuzione.

Nelle Commissioni giudicatrici è sempre garantita una rappresentanza sindacale del personale dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 48.

SPINA, Segretario:

Art. 48

(Riconoscimento del servizio in caso di transito)

Agli impiegati dell'Amministrazione regionale che transitano nelle fasce immediatamente superiori a quelle di appartenenza è attribuita, nella nuova fascia funzionale, la classe di stipendio e gli aumenti periodici derivanti dall'anzianità di servizio posseduta nella fascia funzionale di provenienza, valutata nella misura di due terzi.

L'eventuale anzianità eccedente è valida per l'ulteriore progressione economica.

Il riconoscimento dei due terzi del servizio prestato è valido anche agli effetti giuridici ed in particolare per il raggiungimento dell'anzianità minima necessaria ai fini del conferimento degli incarichi di coordinatore di cui agli articoli 26, 27 e 28.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 50.

SPINA, Segretario:

Art. 50

(Periodo di prova e nomina in ruolo)

I vincitori dei concorsi e gli assunti per obblighi di legge conseguono la nomina in prova.

Per la qualifica di agente tecnico autista la nomina in prova è subordinata all'esito favorevole di un esame psicofisico.

Il periodo di prova ha la durata di un anno.

La nomina in prova dell'impiegato regionale è disposta con decreto dell'Assessore al Personale secondo l'ordine della graduatoria di merito compilata dalla Commissione giudicatrice ed approvata con decreto dello stesso As-

sessore, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

Il provvedimento di attuazione della graduatoria è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Gli impiegati nominati in prova svolgono le mansioni proprie della qualifica rivestita e conseguono la nomina in ruolo condizionata al giudizio favorevole espresso dal Consiglio dei Servizi, sulla base del rapporto compilato dal Coordinatore del Servizio cui l'impiegato è addetto.

In caso di giudizio sfavorevole espresso dal Consiglio dei Servizi, l'Assessore al Personale, con proprio decreto, dichiara la risoluzione del rapporto di impiego.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto alcun giudizio, la prova si intende conclusa favorevolmente.

In caso di risoluzione del rapporto di impiego spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento economico relativo al periodo di prova.

Lo stesso trattamento compete in caso di decesso dell'impiegato durante il periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il dipendente regionale vincitore di concorso che provenga dalla fascia funzionale immediatamente inferiore purché nella stessa abbia superato il periodo di prova.

La nomina in ruolo è disposta, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale, con decreto dell'Assessore al Personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 51.

SPINA, Segretario:

Art. 51

(Mobilità del personale)

I partecipanti ai concorsi per l'ammissione agli impieghi regionali — che non provengano da altra fascia funzionale dell'Amministrazione — devono espressamente assumere l'obbligo di accettare in qualunque momento del loro servizio l'assegnazione, il comando o il distacco presso gli enti o organismi di cui al precedente articolo 33 bis.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 52.

SPINA, Segretario:

Art. 52

(Riconoscimento di servizio extraregionale)

Al personale nominato in ruolo, ai sensi del penultimo comma del precedente articolo 50 è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, il servizio prestato presso l'Amministrazione dello Stato, gli Enti pubblici e gli Enti di interesse pubblico o nazionale, nonché quello prestato nelle Università come assistente ordinario od incaricato, ovvero come borsista anche del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il predetto servizio è valutato:

a) se prestato in carriera corrispondente e con mansioni assimilabili a quelle proprie della qualifica nella quale presta servizio, nella misura di due terzi;

b) se prestato in carriera corrispondente ma con mansioni non assimilabili a quelle della fascia funzionale nella quale presta servizio o se prestato in carriera immediatamente inferiore, nella misura di un terzo.

I predetti servizi sono fra loro cumulabili ed il complessivo periodo riconosciuto non può in nessun caso essere superiore a cinque anni.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 53.

SPINA, *Segretario*:

CAPO IV

DOVERI RESPONSABILITA' E DIRITTI

Art. 53

(Normativa applicabile)

I doveri, le responsabilità ed i diritti del personale dell'Amministrazione regionale sono quelli previsti dalla presente legge e in quanto compatibili dalle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e dalle altre norme regionali vigenti, nella materia, alla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento aggiuntivo Marraccini - Marini - Gianoglio - Berlinguer:

“Art. 53 — Aggiungere il seguente secondo comma: ‘In deroga alle vigenti disposizioni i funzionari dell'Amministrazione regionale o di enti ed aziende dipendenti dalla Regione, se convocati dalle competenti Commissioni del Consiglio regionale, hanno l'obbligo di rispondere alle notizie ed informazioni richieste senza l'osservanza del segreto di ufficio’”. (16)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marraccini per illustrare il suo emendamento.

MARRACCINI (D.C.). Si dà per illustrato.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta lo accoglie.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 54.

SPINA, *Segretario*:

Art. 54

(Spese per la difesa dell'impiegato)

Le spese sostenute per la propria difesa dal dipendente dichiarato esente da responsabilità in giudizio civile, amministrativo o penale promosso in relazione alla sua qualità di impiegato, ancorché instaurati dall'Amministrazione regionale sono rimborsate dall'Amministrazione regionale medesima.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 55.

SPINA, *Segretario*:

Art. 55

(Orario di servizio — Lavoro straordinario)

L'orario di servizio corrisponde a 36 ore per settimana, fatte salve le festività infrasettimanali riconosciute festive ai sensi della legislazione vigente; la distribuzione giornaliera dell'orario viene stabilita con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i rappresentanti dei sindacati del personale.

L'impiegato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che, di regola, deve coincidere con la domenica; è altresì libero dal servizio negli altri giorni riconosciuti festivi ai sensi della legislazione vigente.

L'impiegato chiamato a prestare servizio in giornata di riposo settimanale ha diritto entro i successivi quindici giorni ad un giorno di riposo per recupero.

L'impiegato per esigenze di servizio è tenuto a prestare la propria opera anche oltre l'orario di obbligo, con diritto al compenso per lavoro straordinario; le prestazioni per lavoro straordinario sono autorizzate con formale provvedimento del Coordinatore di Servizio e non possono superare le venti ore mensili per ciascun impiegato.

Il numero di ore eccedenti l'orario di ufficio necessarie per la partecipazione a sedute di Commissione di esame e simili non è computato ai fini del limite massimo di prestazioni di cui al precedente comma.

Al personale regionale avente sede di servizio in Roma il compenso del lavoro straordinario è attribuito in misura forfettaria pari a 35 ore mensili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 56.

SPINA, *Segretario*:

Art. 56

(Congedo ordinario)

L'impiegato ha diritto per ogni anno di servizio ad un congedo ordinario retribuito di 30 giorni lavorativi, di cui almeno 20 da usufruire continuativamente.

Il periodo di cui al precedente comma è proporzionalmente ridotto per effetto dei periodi di aspettativa goduti nell'anno.

Ove non sia maturato un anno di effettivo servizio nell'anno solare spetta il congedo in misura proporzionale al numero dei mesi di servizio già compiuti.

Il congedo ordinario è irrinunciabile e deve essere usufruito, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro l'anno cui si riferisce, e, comunque, non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Per quanto concerne il recupero delle festività soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, si fa rinvio alla relativa normativa statale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 57.

SPINA, *Segretario*:

Art. 57

(Congedo straordinario)

Il dipendente ha diritto a congedi straordinari nei casi e nei modi seguenti:

1) per contrarre matrimonio, per la durata di 15 giorni;

2) per la preparazione e partecipazioni

VII LEGISLATURA

CCLXIII SEDUTA

13 APRILE 1978

a concorsi od esami da sostenere presso scuole di qualsiasi tipo e grado, abilitate al rilascio di titoli legali, per un periodo complessivamente non superiore a 20 giorni lavorativi;

3) ove sia mutilato od invalido di guerra o civile o per servizio e debba attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità, limitatamente per un periodo massimo di 30 giorni;

4) per richiamo alle armi, limitatamente ad un periodo massimo di due mesi, decorso il quale è collocato in aspettativa.

I relativi provvedimenti sono adottati dal Coordinatore preposto al Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Con provvedimento del Presidente del Comitato per l'organizzazione ed il personale, l'Amministrazione può altresì concedere congedi straordinari:

a) per partecipare ad iniziative e corsi di aggiornamento e specializzazioni, per un periodo non superiore ad un mese all'anno;

b) per malattia o per gravi e comprovate esigenze personali o familiari, per un periodo complessivamente non superiore a due mesi all'anno.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 58.

SPINA, Segretario:

Art. 58

(Cumulo e fruizione di congedi straordinari)

I congedi straordinari sono tra loro cumulabili e fruibili complessivamente nella misura massima di due mesi per ogni anno solare e sono considerati periodi di servizio utili a tutti gli effetti.

Durante il periodo di congedo straordinario all'impiegato spetta, per il primo mese, l'intero trattamento economico e per il periodo succes-

sivo il medesimo viene ridotto di un quinto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 59.

SPINA, Segretario:

Art. 59

(Comunicazione di malattie ed impedimenti e relativi accertamenti)

In caso di malattia o di altro impedimento alle prestazioni di servizio, il dipendente deve darne immediata comunicazione con qualsiasi idoneo mezzo all'Amministrazione, indicando il proprio recapito; nel primo caso deve altresì trasmettere all'Amministrazione entro tre giorni dall'inizio dell'assenza un certificato rilasciato dal medico, che attesti la malattia e indichi la prevedibile durata della stessa.

L'Amministrazione può disporre accertamenti per il controllo della malattia denunciata, attraverso gli organi sanitari statali anche collegiali, o i servizi ispettivi dell'Ente assistenziale competente o le cliniche ed istituti universitari.

Qualora l'esistenza o l'entità della malattia non venga riconosciuta in sede di controllo oppure gli accertamenti non abbiano potuto avere luogo per fatto imputabile al dipendente, l'assenza è considerata ingiustificata agli effetti retributivi e disciplinari.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 60.

SPINA, Segretario:

Art. 60

(Collocamento in aspettativa senza assegni)

Oltre che nei casi previsti dalle disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato — e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge — il dipendente regionale può essere collocato a domanda in aspettativa senza assegni, avuto riguardo alle esigenze di ufficio, per ragioni di studio per un periodo massimo di un anno in un quinquennio, quando intende frequentare corsi di studio o quando sia assegnatario di borse di studio, sempre che siano attinenti alla propria preparazione professionale.

Il dipendente deve presentare idonea certificazione circa l'avvenuta frequenza; in difetto, oltre le sanzioni disciplinari, il periodo di assenza non è riconosciuto a qualsiasi effetto come servizio utile.

Il collocamento in aspettativa è disposto con provvedimento del Presidente del comitato per l'organizzazione ed il personale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 61.

SPINA, Segretario:

Art. 61

(Brevi assenze)

L'impiegato regionale può chiedere per iscritto di assentarsi dal servizio, anche per parte dell'orario giornaliero, al fine di partecipare, sulla base di formale convocazione, alle riunioni degli organismi rappresentativi scolastici previsti dalle vigenti disposizioni.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal Coordinatore di servizio competente e nell'anno solare non possono eccedere, per ciascun impiegato, la misura complessiva di 12 ore.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62.

SPINA, Segretario:

Art. 62

(Agevolazioni per impiegati studenti)

I dipendenti regionali che si trovino nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, possono, avuto riguardo alle esigenze di servizio, essere impiegati in orari di servizio che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 63.

SPINA, Segretario:

Art. 63

(Trasferimenti)

I trasferimenti del personale tra i vari rami dell'Amministrazione o che comportino spostamenti della sede di servizio, sono disposti, secondo criteri di massima deliberati dal Comitato per l'organizzazione ed il personale, dall'Assessore competente in materia di personale.

I trasferimenti di sede sono disposti:

- su domanda dell'interessato, qualora non ostino esigenze di servizio;
- d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, sentito il dipendente.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 64.

SPINA, *Segretario*:

CAPO V

DOCUMENTI PERSONALI - DISCIPLINA

Art. 64

(Fascicolo personale)

Tutti gli atti che riguardano il dipendente sono iscritti nel suo fascicolo personale e vengono elencati in apposito indice allegato.

Il dipendente ha diritto di prendere visione del proprio fascicolo personale in ogni tempo e chiedere rilascio di copia dei citati atti, anche dopo la cessazione del servizio; egli deve essere sentito prima della inserzione nel fascicolo di atti che potrebbero essergli di pregiudizio.

Le sue dichiarazioni da consegnare per iscritto sono inserite nel fascicolo.

L'Amministrazione non può tener conto di atti non inseriti nel fascicolo e non elencati nell'indice.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 67.

SPINA, *Segretario*:

Art. 67

(La Commissione di disciplina)

Con decreto dell'Assessore al Personale,

all'inizio di ogni triennio, è costituita la Commissione di disciplina composta:

a) da tre membri designati dalla Giunta regionale, ma estranei all'Amministrazione regionale, esperti in discipline giuridiche attinenti al diritto amministrativo e al diritto del lavoro;

b) da un membro eletto dalla generalità dei dipendenti.

Di volta in volta la Commissione è integrata da un membro eletto dagli appartenenti alla fascia funzionale cui appartiene il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Con il medesimo decreto la presidenza è attribuita ad uno dei membri di cui alla precedente lettera a).

Funge da Segretario un dipendente della sesta fascia funzionale in servizio presso l'Assessorato al Personale.

I compiti attribuiti alla Commissione di disciplina e le relative procedure sono quelli previsti dalla normativa vigente degli impiegati civili dello Stato.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68.

SPINA, *Segretario*:

Art. 68

(Sanzioni disciplinari)

L'impiegato che contravviene ai propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) nota di demerito;
- b) riduzione dello stipendio;
- c) sospensione dal servizio;
- d) destituzione.

La nota di demerito consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata e viene inflitta per trasgressioni inerenti al rendimento

o per l'inosservanza dell'orario di servizio.

Le sanzioni disciplinari di cui alle lettere b), c) e d) del presente articolo sono corrispondenti a quelle previste rispettivamente dagli articoli 80, 81 e 84 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 68 bis.

SPINA, Segretario:

Art. 68 bis

(Procedura disciplinare)

La nota di demerito, esperita la fase istruttoria della contestazione e delle giustificazioni eventualmente dedotte, è irrogata dal coordinatore generale, su deliberazione del Consiglio dei servizi.

Entro trenta giorni dalla comunicazione della nota di demerito, l'interessato ha facoltà di ricorrere alla Commissione di disciplina.

Le sanzioni disciplinari diverse dalla nota di demerito sono adottate dall'Assessore regionale competente in materia di personale su proposta della Commissione di disciplina, esperita la fase istruttoria da parte del Servizio di organizzazione e metodo e del personale.

Restano ferme, in quanto compatibili con la presente legge, le norme sulla disciplina contenute nel titolo VII del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dall'articolo 68 ter.

SPINA, Segretario:

Art. 68 ter

(Effetti delle sanzioni disciplinari)

L'irrogazione di tre note di demerito nel corso di un biennio comporta nei confronti dell'impiegato il ritardo di un anno nell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.

L'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 68 comportano, rispettivamente, il ritardo di due e quattro anni nell'attribuzione degli aumenti periodici e della classe di stipendio.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 70.

SPINA, Segretario:

CAPO VI

DIRITTI SINDACALI

Art. 70

(Libertà sindacali)

E' garantito a tutti i dipendenti regionali il diritto di costituire organizzazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 71.

SPINA, *Segretario*:

Art. 71

(Diritto di assemblea)

I dipendenti regionali hanno diritto a riunirsi in assemblea — riguardante la generalità o gruppi di essi — anche nei luoghi ove prestano la loro attività, durante l'orario di lavoro nel limite di 12 ore annue; le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali ed alle stesse possono partecipare dirigenti delle organizzazioni sindacali anche non dipendenti dall'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 72.

SPINA, *Segretario*:

Art. 72

(Dirigenti sindacali)

Sono dirigenti sindacali di categoria i dipendenti regionali eletti negli organi direttivi delle rappresentanze sindacali del personale.

Per il loro riconoscimento, nel numero che sarà concordato con l'Amministrazione, l'organismo sindacale competente è tenuto a darne formale comunicazione all'Assessorato al Personale.

Per il libero esercizio del loro mandato essi:

a) non sono soggetti — quando svolgono attività sindacale — alla dipendenza funzionale;

b) durante lo svolgimento dei loro compiti conservano tutti i diritti giuridici ed economici acquisiti ed acquisibili per la qualifica funzionale rivestita;

c) non possono essere trasferiti dall'ufficio di appartenenza senza preventivo nulla osta della rispettiva organizzazione sindacale fino ad un anno dopo la cessazione dell'incarico elettivo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73.

SPINA, *Segretario*:

Art. 73

(Permessi e congedi straordinari retribuiti)

I componenti delle rappresentanze sindacali di cui al precedente articolo hanno diritto per l'espletamento del loro mandato a permessi retribuiti con le modalità e nel numero che saranno stabiliti mediante accordi con le rappresentanze sindacali.

A richiesta delle rappresentanze sindacali, i dipendenti regionali eletti o designati a partecipare a congressi, convegni o riunioni riguardanti la categoria, hanno altresì diritto a congedi straordinari retribuiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 73 bis.

SPINA, *Segretario*:

Art. 73 bis

(Collocamento in aspettativa retribuita)

I dirigenti sindacali di categoria possono, a richiesta della organizzazione sindacale di appartenenza, essere collocati in aspettativa retri-

buita per la durata del loro mandato.

Il numero degli aventi diritto sarà definito mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative garantendo, in ogni caso, un'aspettativa retribuita per ognuna di queste.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 74.

SPINA, Segretario:

Art. 74

(Collocamento in aspettativa non retribuibile)

I dipendenti regionali chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali, possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.

Si applicano il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 31 della legge 30 maggio 1970, n. 300.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 75.

SPINA, Segretario:

Art. 75

(Spazi per affissioni)

In ogni luogo di lavoro è riconosciuto alle rappresentanze sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per l'affissione di manifesti, giornali, notiziari, circolari ed altri scritti o stampati diffusi

a cura delle medesime.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 76.

SPINA, Segretario:

Art. 76

(Locale per attività sindacale)

A ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale facenti capo alle Confederazioni sindacali o che abbiano almeno 100 iscritti, è concesso nella sede centrale dell'Amministrazione regionale l'uso gratuito di un locale — con uso di telefono — da adibire ad ufficio sindacale.

Per gli uffici dislocati negli altri capoluoghi di provincia viene indicato, di volta in volta, il locale ove le rappresentanze sindacali possono svolgere la loro attività.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 77.

SPINA, Segretario:

Art. 77

(Delega per contributi associativi)

I dipendenti regionali hanno facoltà di rilasciare una delega, esente da tasse di bollo e registrazione ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, a favore dell'organizzazione sindacale prescelta, per la ritenuta dei contributi associativi, stabiliti dall'organizzazione sindacale mede-

VII LEGISLATURA

CCLXIII SEDUTA

13 APRILE 1978

sima, sulla propria retribuzione mensile.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e s'intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre.

La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'Amministrazione di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'Amministrazione regionale sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 78.

SPINA, Segretario:

CAPO VII**TRATTAMENTO ECONOMICO****Art. 78**

(Onnicomprensività dello stipendio e chiarezza retributiva)

Il trattamento economico dei dipendenti regionali è basato sulla onnicomprensività dello stipendio e sulla chiarezza retributiva. Ai medesimi è fatto divieto di percepire indennità, proventi o compensi spettanti a qualsiasi titolo in connessione con la loro carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, fatta eccezione per:

a) l'indennità di coordinamento di cui agli articoli 26 bis, 27 e 28;

b) l'indennità di gabinetto di cui all'articolo 6 del decreto legislativo C.P.S. 14 settembre 1946, n. 112, e successive modificazioni;

c) l'indennità di cassa per il maneggio di

denaro di cui al successivo articolo 81;

d) l'indennità di cui alla legge regionale 9 agosto 1967, n. 10;

e) l'indennità di cui all'articolo 4 della legge 3 giugno 1971, n. 397;

f) l'aggiunta di famiglia, il compenso per lavoro straordinario, le indennità ed i rimborsi relativi al trattamento economico di missione e di trasferimento;

Le indennità di cui al n. 1 dell'articolo 8 della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelle di cui alle leggi regionali 5 maggio 1969, n. 18, e 11 dicembre 1969, n. 32, sono abolite a decorrere dal 1° gennaio 1977.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 79.

SPINA, Segretario:

Art. 79

(Trattamento economico)

Il trattamento economico degli impiegati regionali è quello indicato nell'allegata tabella C e relative note che fanno parte integrante della presente legge.

A decorrere dal 1° febbraio 1977 lo stipendio è integrato dalla indennità di contingenza, da corrispondere in conformità ai criteri di calcolo e con la periodicità operanti per il settore industria e assumendo come termine iniziale della variazione del costo della vita il 1° gennaio 1977.

All'impiegato nominato in prova è attribuita la prima classe di stipendio prevista per la fascia funzionale di appartenenza.

Il passaggio alle classi di stipendio successive alla prima, si consegue secondo i tempi previsti nella tabella di cui al primo comma.

Lo stipendio del personale di ruolo è suscettibile di aumenti periodici costanti in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale della classe di stipendio in godimento per ogni biennio di permanenza del personale medesimo nella stessa classe di stipendio.

Il conferimento della nuova classe di stipendio comporta il riassorbimento degli aumenti periodici biennali maturati nella classe di provenienza, fatta salva l'attribuzione di aumenti periodici nella nuova classe nel numero necessario a conservare l'eventuale maggiore retribuzione in godimento.

Gli effetti economici dell'attribuzione della classe di stipendio e degli aumenti periodici decorrono dal primo giorno del mese in cui sono maturati i necessari requisiti.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 80.

SPINA, *Segretario*:

Art. 80

(Determinazione dell'indennità di gabinetto)

Salvo quanto disposto all'articolo 12 per il capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, l'indennità di gabinetto di cui alla lettera b) dell'articolo 78 è così determinata:

a) per i segretari particolari del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili e calcolati prendendo a base, per gli estranei all'Amministrazione, lo stipendio determinato dall'allegata tabella C per la 5^a classe di stipendio della VI fascia funzionale;

b) per il personale addetto alla conduzione degli automezzi nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario, rapportati

a 55 ore mensili;

c) per il restante personale nella misura corrispondente ai compensi per lavoro straordinario rapportati a 45 ore mensili.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 81.

SPINA, *Segretario*:

Art. 81

(Compenso per lavoro straordinario)

Il corrispettivo per le prestazioni di lavoro straordinario è stabilito nell'importo orario corrispondente all'ammontare di 1/6 dello stipendio lordo mensile determinato come base per ciascuna classe di stipendio, ragguagliato a giornata; lo stesso importo è aumentato del 25 per cento per il lavoro straordinario prestato in orario diurno, nei giorni feriali e del 40 per cento per quello prestato in orario notturno e nei giorni festivi, sempreché non si tratti di lavoro compensativo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 81 bis.

SPINA, *Segretario*:

Art. 81 bis

(Indennità di cassa)

Al personale addetto al maneggio di valori è attribuita un'indennità mensile di rischio nella misura di L. 30.000.

VII LEGISLATURA

CCLXIII SEDUTA

13 APRILE 1978

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 82.

SPINA, *Segretario*:

Art. 82

(Indennità di trasferta)

Ai fini della corresponsione dell'indennità di trasferta, la misura stabilita dalla vigente legislazione regionale per il personale appartenente alle diverse carriere e qualifiche, è confermata secondo la seguente tabella di equiparazione.

Segretario generale

Ispettore generale capo Coordinatore generale

Altro personale della carriera direttiva Altro personale della VI fascia funzionale

Personale della carriera di concetto Personale della V fascia funzionale

Personale della carriera esecutiva ed ausiliaria e personale salariato Personale delle altre fasce funzionali

L'indennità di prima sistemazione spettante al personale trasferito è stabilita in lire 150.000.

Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi nel limite del costo del biglietto a tariffa d'uso (escluso l'eventuale supplemento per il vitto).

Le disposizioni di cui al comma terzo dell'articolo 11 della legge 15 aprile 1961, n. 291, si applicano nei confronti rispettivamente dei coordinatori generali e dei coordinatori di servizio.

Restano ferme le altre disposizioni relative al trattamento economico di missione e di

trasferimento.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 83.

SPINA, *Segretario*:

Art. 83

(Personale del Centro elaborazione Dati)

Il personale in servizio presso il centro elaborazione dati, ai fini della ininterrotta e massima utilizzazione della capacità operativa del sistema elettrocontabile, è tenuto ad osservare particolari turni di lavoro, che non potranno essere di regola inferiori a tre nelle 24 ore, diversi dal normale orario d'ufficio.

Per ogni giornata di effettuazione di turno di lavoro diverso dal normale orario d'ufficio compete all'impiegato un'indennità di misura pari a tre volte la indennità prevista dall'articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324.

Detta indennità è cumulabile con quella prevista dal richiamato articolo 15 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e con il compenso per lavoro straordinario.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 84.

SPINA, *Segretario*:

CAPO VIII

SEMPLIFICAZIONE E SNELLIMENTO DI

PROCEDURE RELATIVE AI TRATTAMENTI
DI ATTIVITA'

Art. 84

(Assegnazione delle classi di stipendio)

Le classi di stipendio sono assegnate con provvedimento del Coordinatore di Servizio di organizzazione e metodo e del personale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di conseguimento del diritto.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 85.

SPINA, *Segretario*:

Art. 85

(Quota aggiunta di famiglia)

Le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli ed i genitori a carico, spettanti ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, sono attribuite dal Servizio organizzazione e metodo e del personale, senza l'adozione di provvedimento formale; di tali attribuzioni è tenuto a dare comunicazione periodica agli organi di controllo.

L'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma ha inizio, ai fini del pagamento, dal primo giorno del mese in cui sorge il diritto e cessa dal primo del mese successivo a quello in cui si verifica il compimento del diciottesimo anno di età, il matrimonio, il decesso dei figli, il compimento del ventunesimo anno di età per i figli studenti di scuola media o professionale ovvero occupati.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di

parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 86.

SPINA, *Segretario*:

Art. 86

(Aumenti periodici)

Gli aumenti periodici biennali, ivi compresi quelli anticipati per la nascita dei figli, sono attribuiti dal Servizio organizzazione e metodo e del personale senza l'adozione di provvedimento formale. Di tali attribuzioni il Servizio è tenuto a darne comunicazione periodica agli organi di controllo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Chiedo una breve sospensione della discussione degli articoli compresi in questo titolo, per poter coordinare alcune iniziative che sono in corso tese ad evitare confusione nel prosieguo della discussione.

PRESIDENTE. E' la terza sospensione. Io mi rendo conto della complessità del provvedimento in esame, però debbo anche dire che sarebbe opportuno fare sì che il Consiglio sia messo in grado di lavorare senza che ci siano sospensioni. Ritengo peraltro che non si possa non accogliere la richiesta della Giunta, evidentemente.

Suspendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18 e 15, viene

VII LEGISLATURA

CCLXIII SEDUTA

13 APRILE 1978

ripresa alle ore 19 e 05).

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 33 *bis* e sull'emendamento numero 29, precedentemente sospesa.

All'emendamento numero 29 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

SPINA, *Segretario*:

Emendamento sostitutivo parziale Puddu Piero - Gianoglio - Biggio:

"Il terzo e quarto comma sono così sostituiti: 'I distacchi ed i comandi di cui al presente articolo sono disposti, di intesa tra le Amministrazioni interessate, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore al Personale, sentito il Comitato per l'organizzazione ed il personale.

Con apposita legge regionale sarà disciplinato il comando del personale degli Enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione presso l'Amministrazione regionale, gli Organismi comprensoriali e le Comunità montane' ". (30)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gianoglio per illustrare questo emendamento.

GIANOGLIO (D.C.). Per consentire ai colleghi di capire meglio la natura di questo emendamento, è opportuno che venga illustrato brevemente.

L'articolo 33 *bis*, nel testo originario, prevedeva il comando di personale dalla Regione presso gli organismi comprensoriali, comunità montane, istituti regionali, enti strumentali, o comunque sottoposti al controllo dell'Amministrazione regionale, quindi anche Enti locali (la Regione può anche privarsi, per una finalità giustificata, di proprio personale e comandarlo presso questi Enti).

Inoltre prevedeva il comando di personale dipendente dai predetti istituti ed Enti presso l'Amministrazione regionale, organismi comprensoriali e comunità montane; ciò che è fatti-

bile senza un'apposita norma prevista in una legge successiva.

Per ultimo l'emendamento prevedeva una legge che consentisse il comando dagli Enti locali all'Amministrazione Regionale. Ebbene quest'ultima parte rimane come impegno politico e trova posto nell'ultimo comma, invece che nel penultimo. Resta pertanto inteso che, a monte del penultimo comma dell'articolo 33 *bis*, i distacchi e i comandi, cui ci si riferisce nella norma sono disposti d'intesa tra le amministrazioni interessate, fino al momento in cui questi distacchi e questi comandi saranno regolati dalla legge che dovrà essere varata successivamente.

Si tratta soltanto di una inversione dei due ultimi commi dell'articolo 33.

PRESIDENTE. Per esprimere il parere della Giunta, ha facoltà di parlare l'onorevole Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

CORONA (P.R.I.), *Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione*. La Giunta accoglie l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento numero 30. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto ora in votazione l'emendamento numero 29. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 89.

SPINA, *Segretario*:

Art. 89

Con decorrenza dal 1° luglio 1973 e fino al 31 dicembre 1976, al personale avventizio e a quello dei ruoli dell'Amministrazione regionale — fatta eccezione per quello appartenente

al ruolo dei sottufficiali e delle guardie forestali — nonché allo stesso personale dell'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda — fatta eccezione per quello appartenente al ruolo delle guardie giurate nella pianta organica dei salariati permanenti — è concesso un assegno fisso di lire diecimila mensili lorde, anche sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, a saldo dell'acconto corrisposto per il periodo anzidetto ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 11 giugno 1974, n. 15.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

SODDU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Domando scusa per questa serie ininterrotta di richieste di sospensione, ma abbiamo visto, poco fa, che i problemi che pongono gli emendamenti che sono stati presentati sono tra loro così intimamente connessi che mettono in discussione tutta la intelaiatura di questo titolo. Quindi rendono difficile, se non c'è un preventivo accordo, andare avanti speditamente. Noi siamo arrivati alla conclusione che forse è più opportuno sospendere l'esame della legge in questo momento, per riprenderla, possibilmente, all'inizio della prossima settimana, quando sarà riconvocato il Consiglio. Avendo operato una ripulitura del testo, potremo proseguire con le idee più chiare di quanto non lo siano stasera.

L'alternativa è di sospendere per una certa durata e di riprendere stasera, ma credo che questo non serva al buon andamento della discussione. Pertanto propongo di interrompere a questo punto, e di riprendere la prossima settimana. E' difficile procedere con la discussione degli articoli a cui non sono ancora stati presentati emendamenti, lasciando in sospeso quelli invece a cui sono stati presentati gli emendamenti. Alcuni colleghi della Commissione, giustamente, hanno osservato che un emendamento si riflette quasi sempre su tutte le norme transitorie, che sono tra loro strettamente collegate. E' difficile a quel punto decidere immediatamente quali sono i riflessi che un emendamento provoca su tutta l'intelaiatura della legge. Ecco perché noi preferiremmo, come Giunta, avere il tempo

di guardare meglio e giudicare meglio i riflessi di ogni singola proposta.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Gianoglio. Ne ha facoltà.

GIANOGLIO (D.C.). Io credo che sostanzialmente si possa accogliere la proposta della Giunta, che, fra l'altro, è anche quella che scaturiva da incontri avutisi poc'anzi. Vorrei però rettificare un po' il tiro, ricollegandomi a quanto il Presidente ha accennato: se lasciamo tutte le norme transitorie in sospeso, può darsi che siano presentati ulteriori emendamenti; sarebbe bene invece procedere nella discussione di tutti gli articoli che sono privi di emendamenti, o per i quali non esistono problemi, tenendo presente che, quando discuteremo gli ulteriori emendamenti presentati, ci potranno essere implicazioni che porterebbe eventuali modifiche: ciò costituirà una remora alla approvazione degli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (P.C.I.). La proposta che avanzava il Presidente Soddu ci sembra accoglibile proprio per le motivazioni che ne dava il Presidente. Io comprendo anche l'esigenza di continuare sulla discussione di questa legge, che ci travaglia non poco, che è stata sottolineata dal consigliere Gianoglio: ha un suo fondamento. Però è difficile prevedere tutte le ripercussioni che potranno avere, sulla parte dell'articolato già approvato, gli emendamenti che saranno presentati, (alcuni infatti sono già stati presentati). Un esame più serio, più corretto, più compiuto dell'ultima parte del provvedimento, mi pare possa avvenire, a questo punto, solo se si dà al Consiglio la possibilità di riflettere sugli emendamenti che sono stati presentati, anche in questi ultimissimi momenti, e che hanno implicazioni, anche di carattere generale sulla legge. Ritengo quindi che si possa consentire un rinvio nei lavori del Consiglio per un esame più corretto e più compiuto del provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu Piero. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Credo, signor Presidente, che la proposta del Presidente della Giunta, sia accoglibile. Non solo per le considerazioni che svolgeva testé il collega Marini, ma anche per altre considerazioni. Noi andiamo a emendare la legge, attraverso emendamenti che occorre valutare con senso di responsabilità per ciò che riguarda le ripercussioni sulla spesa. Io devo dire, a termini di regolamento, in qualità di Presidente della Commissione finanze, che certi emendamenti vanno visti anche sotto questo aspetto, che, in certi momenti, non abbiamo sufficientemente valutato. Ho l'impressione che ci si sia lasciati andare ad escamotages che apparentemente definiscano dei principi, ma restano aperti per quanto riguarda parti finanziarie essenziali: mi riferisco, per esempio, ai problemi relativi a distacchi di cui ci occupavamo poc'anzi e che non è sufficientemente chiarita; potrebbe essere, a mio avviso, uno dei motivi di rinvio della legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Fadda. Ne ha facoltà.

FADDA (P.R.I.). Concordo con la proposta del Presidente Soddu, a nome del Gruppo misto.

PRESIDENTE. La Presidenza, pertanto, valutate le considerazioni finora prospettate, decide di rinviare l'ulteriore esame del provvedimento alla seduta che avrà inizio martedì pomeriggio alle ore 18.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Puddu, sull'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

PUDDU PIERO (P.S.I.). Signor Presidente,

se mi consente, io gradirei conoscere, a nome della Commissione, come Presidente della Commissione finanze, il testo degli emendamenti; ciò perché vi sono delle preoccupazioni in base al regolamento che abbiamo ...

PRESIDENTE. Onorevole Puddu, gli emendamenti presentati sono stati distribuiti ai colleghi; quelli che saranno presentati si conosceranno solo quando saranno presentati. Tuttavia concordo con l'opportunità ...

PUDDU PIERO (P.S.I.). In sede di Giunta per il Regolamento si era deciso di procedere in modo tale da accompagnare sempre la discussione del progetto di legge da un confronto e raffronto concernente le previsioni della spesa.

PRESIDENTE. Certamente, concordo con l'esigenza che lei ha adesso illustrato.

Io vorrei raccomandare ai colleghi di fare in modo che gli emendamenti siano noti per tempo al Consiglio. Inoltre voglio raccomandare che i colleghi consentano, martedì pomeriggio, quando il Consiglio riprenderà l'esame di questo provvedimento, che i lavori procedano regolarmente, senza ulteriori sospensioni. Io mi rendo conto della complessità del provvedimento (non per niente la Commissione vi ha lavorato con attenzione per lungo tempo), ma credo che non sia neppure giusto che il Consiglio sia costretto a lavorare a strappi; penso che il rinvio consenta a tutti i Gruppi e alla Giunta, di prendere i contatti che saranno opportuni per consentire che i lavori procedano regolarmente.

I lavori del Consiglio proseguiranno martedì 18 aprile alle ore 18.

La seduta è tolta alle ore 19 e 20.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Capo Servizio

Dott. Irene Zurrida
